

A tutti gli IdR  
della Diocesi di Rieti

LL.SS.

Prot.                      del

Oggetto: disposizione circa le supplenze temporanee.

Essendosi verificati spiacevoli disguidi, a seguito di assenze per malattia di alcuni Insegnanti, con un certo pregiudizio dell'attività didattica e della valutazione di fine anno, sembra opportuno individuare alcuni principi in base ai quali improntare le eventuali, prossime occasioni di assenza dall'insegnamento:

- 1) Qualora si tratti di assenza verosimilmente breve e cioè di pochi giorni, non è necessario avvisare l'Ufficio Scuola, ma solo, evidentemente, la Segreteria della Scuola che "gestisce" il docente, anche se un avviso formale consente all'Ufficio stesso di essere al corrente delle varie situazioni ed è limite alla "tentazione" delle scuole di compiere eventuali irregolarità;
- 2) Quando, invece, si dovesse trattare di una sostituzione per un periodo piuttosto lungo, anche se non precisamente determinato, è necessario che il docente, oltre a comunicarlo per iscritto alla Scuola, avverta con la stessa sollecitudine anche l'Ufficio Scuola della Curia, possibilmente mediante lo stesso atto datato e sottoscritto, indirizzato sia alla Scuola, sia, per conoscenza, all'Ufficio stesso, affinché si possa predisporre con congruo anticipo la proposta di nomina ed, eventualmente, sollecitare le Scuole meno tempestive ad attivare la procedura.
- 3) I docenti di Religione sono pregati di rappresentare all'Ufficio Scuola le varie tipologie di assenze e di soluzioni escogitate dalle scuole, perché si possano richiedere alle Istituzioni sovraordinate pareri ed, eventualmente, denunciare abusi.

Si confida in una proficua collaborazione per il miglioramento del nostro servizio.

Massimo CASCIANI  
Reggente